



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

Le nuove linee guida della GdF in materia di ispezioni antiriciclaggio

Convegno di Formazione Professionale Continua

20 settembre 2012

Sede dell'Ordine

Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma

Avv. Giuseppe Alfieri – Commissione Antiriciclaggio dell'ODCEC di Roma

Sommario

1. Controlli preliminari

2. Accertamenti di merito

a. Istituzione dell'archivio informatizzato o del registro della clientela

b. Adeguata verifica dei clienti

c. Registrazione e conservazione dei dati

d. Segnalazione delle operazioni sospette

e. Comunicazione delle infrazioni amministrative

f. I doveri degli organi di controllo

a. Formazione del personale

I controlli preliminari

All'apertura delle operazioni di controllo, la polizia valutaria deve:

- ✓ Verificare la legittimazione all'esercizio dell'attività in capo al professionista;
- ✓ Esaminare la struttura operativa e, se del caso, concentrare l'indagine su eventuali sedi operative e/o secondarie ove il professionista esercita
- ✓ Individuare ruoli, compiti e responsabilità demandate dal professionista con riferimento agli adempimenti antiriciclaggio

I controlli preliminari

Nell'ambito delle operazioni preliminari rientrano:

- ✓ L'identificazione del personale formalmente incaricato dal professionista all'assolvimento degli adempimenti ex D.Lgs. n. 231/2007;
- ✓ La conseguente verifica di eventuali deleghe, direttive e protocolli di controllo interni;
- ✓ L'esame di normativa e manualistica interna, la verifica circa l'assolvimento di obblighi di formazione in capo ai dipendenti
- ✓ Il controllo sull'esistenza di eventuali presidi interni ai fini antiriciclaggio per la verifica del corretto adempimento dei relativi obblighi

Accertamenti di merito

Istituzione dell'archivio informatizzato o del registro della clientela

- ✓ Primo controllo → istituzione dell'archivio, formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa, il registro della clientela.
- ✓ Se l'archivio è gestito tramite software dedicato gli operanti verificano, con l'ausilio del professionista ispezionato o di personale appositamente incaricato, che l'applicativo garantisca la corretta conservazione e la reperibilità dei dati e delle informazioni oggetto di registrazione.
- ✓ A riprova di tale verifica, gli accertatori procedono ad una consultazione a campione delle operazioni/prestazioni professionali ivi registrate.

Accertamenti di merito

Istituzione dell'archivio informatizzato o del registro della clientela

Nel caso di istituzione del registro della clientela l'unità operativa accerta la rispondenza delle caratteristiche del registro imposte dalla legge e cioè:

1. numerazione progressiva delle pagine;
2. sigla in ogni pagina a cura del professionista ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto;
3. indicazione, nell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto e la firma dei predetti soggetti;
4. ordine ed intellegibilità delle informazioni, senza spazi bianchi o abrasioni;
5. tenuta su supporto fisso (sono vietati i fogli mobili e/o ad anelli).

Accertamenti di merito

Istituzione dell'archivio informatizzato o del registro della clientela

Nell'ambito di tale fase della verifica, gli agenti accertatori:

- acquisiranno, nel caso di tenuta di archivio informatizzato, una stampa analitica delle registrazioni effettuate dal professionista ispezionato nel periodo oggetto di controllo a valere sul dispositivo informatico;
- dovranno apporre luogo, data e la sigla di uno dei militari operanti (*preferibilmente a cura del Capo pattuglia*) a margine dell'ultima registrazione in caso di tenuta del registro della clientela.

Accertamenti di merito

Adeguate verifica dei clienti - *Selezione del campione*

- ❖ Le direttive della GdF ai propri agenti si concentrano sulla necessità di individuare un campione di operazioni e/o prestazioni professionali “rilevanti” ai fini della soggezione delle medesime al preliminare obbligo di adeguata verifica.
- ❖ A tale scopo sarà richiesto:
 - un elenco anagrafico dei clienti (c.d. “schermata anagrafica clienti”) recante la data di conferimento dell’incarico professionale;
 - il procedimento logico alla base dell’adeguata verifica;
 - la relativa documentazione di supporto;
 - un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi;
 - in caso di studi di piccole dimensioni, anche i fascicoli dei clienti.

Accertamenti di merito

Adeguata verifica dei clienti - *Selezione del campione*

- ❖ Il criterio di selezione del campione sarà tarato su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):
 - maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato;
 - non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista;
 - che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;
 - che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro;

(segue)

Accertamenti di merito

Adeguata verifica dei clienti - *Selezione del campione*

- ❖ Il criterio di selezione del campione sarà tarato su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):
 - che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
 - nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio;

(segue)

Accertamenti di merito

Adeguata verifica dei clienti - *Selezione del campione*

- ❖ Rilevano ai fini del campione anche i clienti che presentano:
 - da una preventiva consultazione delle banche dati in uso al Corpo o dello SDI delle Forza di polizia, precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto;
 - da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall'operatore, profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale;
 - che sono catalogati quali “persone politicamente esposte”
- ❖ Sono altresì sensibili le consulenze prestate in materia di organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.

Accertamenti di merito

Riscontri documentali

- ❖ Rispetto al campione selezionato, l'unità operativa acquisisce tutta la documentazione conservata dal professionista, ovvero quella detenuta ac altro titolo dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta ricostruzione dell'effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio.
- ❖ Altri riscontri potranno essere possibili attraverso e-mail e altri documenti eventualmente acquisiti in sede di accesso.

Accertamenti di merito

Verifica semplificata

- ❖ La verifica “semplificata”, con conseguente esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, determina un controllo:
 - sui presupposti soggettivi o oggettivi ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2007;
 - in particolare sull’adeguata raccolta di informazioni sufficienti per stabilire se il cliente potesse beneficiare di tali esenzioni;
 - sui riscontri documentali, escussioni in atti del professionista che costituiranno gli strumenti per approfondire simili circostanze.

Accertamenti di merito

Verifica semplificata

- ❖ Ammesso che fosse possibile ricorrere alla verifica semplificata, i verificatori procedono ad un controllo ulteriore sulla sussistenza di quelle circostanze in presenza delle quali diventa necessario applicare sempre l'adeguata verifica ordinaria e cioè:
 - sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
 - fondato motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

Accertamenti di merito

Verifica indiretta

- ❖ In caso di verifica “indiretta”, la pattuglia operante accerta se la fattispecie oggetto di controllo rientri in una delle circostanze richieste dalla legge ex art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007.
- ❖ Poichè il cliente è stato già identificato per un’operazione o una prestazione professionale già in essere, i verificatori possono:
 - accertare l’esistenza dell’operazione o della prestazione professionale in essere presso il professionista;
 - verificare le modalità di effettuazione dell’identificazione e degli altri obblighi di adeguata verifica per quell’operazione o prestazione professionale;
 - appurare se le informazioni che sono utilizzate per la verifica “indiretta” siano state comunque aggiornate dall’operatore.

Accertamenti di merito

Verifica rafforzata

- ❖ Nel caso di verifica “rafforzata”, la pattuglia accerta se:
 - [qualora il cliente non sia stato fisicamente presente nel momento dell’identificazione] se l’identità del cliente sia stata accertata correttamente tramite altri documenti, dati o informazioni supplementari;
 - siano state adottate misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti;
 - se la modalità del primo pagamento sia avvenuto tramite un conto del cliente accesso presso un ente creditizio.

Accertamenti di merito

Verifica rafforzata

- ❖ In caso di “persona politicamente esposta”, i verificatori controllano se l’avvio del rapporto professionale con tali clienti sia stato autorizzato, ovvero siano state adottate misure adeguate per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto o nell’operazione, o ancora se se sia stato effettuato un controllo continuo nel corso dell’intera durata della relazione professionale con il cliente.
- ❖ In caso di rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, vengono riscontrati gli ulteriori adempimenti posti in essere dal professionista, atteso che - in questa circostanza - la norma non delinea specifici adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli in cui si sostanzia l’ordinaria adeguata verifica della clientela.

Accertamenti di merito

Verifica ordinaria

- ❖ Oggetto di controllo sono le modalità di esecuzione degli adempimenti di legge, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 231/2007.
- ❖ Controllo concentrato su identificazione, la verifica del cliente e del titolare effettivo, appurando il rispetto degli adempimenti relativi alla tempistica di esecuzione.

Accertamenti di merito

Verifica ordinaria

- ❖ In particolare sarà verificato se:
 - il cliente ed il titolare effettivo siano stati identificati prima del conferimento dell'incarico professionale o dell'esecuzione dell'operazione;
 - per la clientela già acquisita, il rispetto delle procedure previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28108 del 6 aprile 2009;
 - il titolare effettivo sia stato identificato contestualmente al cliente, ed in caso di persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi (fiduciarie), se siano state adottate misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
 - siano state adottate tutte le modalità necessarie per conoscere il titolare effettivo, dal ricorso ai pubblici registri, agli elenchi o ai documenti conoscibili da chiunque, fino alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007.

(segue)

Accertamenti di merito

Verifica ordinaria

- ❖ Più in concreto si tende ad appurare se l'identificazione del cliente e del titolare effettivo sia avvenuta eventualmente mediante un documento d'identità non scaduto all'epoca del controllo, e qualora il cliente sia una società o un ente, se l'operatore abbia verificato anche l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza, acquisendo le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.

Accertamenti di merito

Verifica ordinaria

- ❖ Il controllo successivo è sugli adempimenti compiuti:
 - A. acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione o della prestazione professionale → il fascicolo personale del cliente dovrebbe contenere le informazioni richieste dalla legge, tra cui eventuali dichiarazioni fornite direttamente dal cliente ex art. 21 del decreto 231/2007.
“Il controllo, in questo caso, si estende anche alle responsabilità di carattere penale → omissione volontaria/ o falsa comunicazione eventualmente in concorso ex art. 110 c.p. con collaboratori/dipendenti dell'intermediario, di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo”.
 - B. acquisizione di dichiarazioni del cliente e del dipendente dell'ispezionato e l'esame di eventuale documentazione contabile ed extracontabile agli atti potrebbero rappresentare strumenti investigativi utili per accertare compiutamente i fatti.

(segue)

Accertamenti di merito

Verifica ordinaria

- C. controllo costante nel corso della prestazione professionale;
- D. astensione, laddove previsto, da parte del professionista dall'esecuzione di un'operazione o dalla prestazione: qualora emerga, infatti, che il soggetto ispezionato non sia stato in grado di adempiere agli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo o di acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione/prestazione professionale.

Accertamenti di merito

Esecuzione da parte di terzi

- ❖ Qualora il soggetto ispezionato abbia fatto ricorso a “terzi” per l’assolvimento degli obblighi di adeguata veridica, il controllo sarà mirato a verificare se:
 - sia stata fornita l’idonea attestazione da parte di uno dei soggetti previsti dall’art. 30, comma 1, del decreto 231/2007;
 - in caso positivo, l’attestazione abbia le caratteristiche previste, ed in particolare sia idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
- ❖ In caso di opacità o scarsa trasparenza delle procedure adottate saranno avviati opportuni riscontri incrociati anche presso i soggetti “terzi” verificando, pure sotto il profilo documentale, il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio imposti all’intera “filiera” dei soggetti obbligati.

Accertamenti di merito

Registrazione e conservazione dei dati

- ❖ Per tale tipo di controllo, l'unità operativa può:
 - avvalersi del campione già oggetto di selezione in materia di adeguata verifica della clientela, per verificare se i dati e le informazioni raccolte sulle operazioni/prestazioni professionali siano state correttamente registrate ed i documenti conservati;
 - ovvero, se ritenuto opportuno, potrà individuare un nuovo campione di operazioni e/o incarichi professionali.
- ❖ L'esame delle registrazioni viene eseguito attraverso il registro della clientela o l'archivio informatizzato o ancora effettuando dei riscontri rispetto alle evidenze documentali acquisite preliminarmente all'intervento o nel corso dell'accesso.

Accertamenti di merito

Conservazione dei dati

- ❖ La pattuglia operante accerta che:
 - per l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, sia stata conservata la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;
 - per le operazioni e le prestazioni professionali, siano state conservate le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla data di instaurazione del rapporto professionale.

Accertamenti di merito

Registrazione dei dati

- ❖ Tale controllo mira a verificare che le registrazioni:
 - siano state effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione, ovvero dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale → fondamentale l'ausilio del professionista, attraverso l'acquisizione di specifiche dichiarazioni sui criteri utilizzati ai fini della registrazione e valutando l'uniformità di applicazione degli stessi nell'esercizio dell'intera attività istituzionale.

(segue)

Accertamenti di merito

Registrazione dei dati

- contengano le informazioni richieste dalla legge, ivi compresa la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita ed il valore oggetto della stessa prestazione, se conosciuto.

[Attenzione (!) all'acquisizione dei dati relativi al titolare effettivo delle transazioni e di eventuali soggetti delegati ad operare, alla presenza dei dati identificativi del cliente e alla corretta descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale]

- siano state regolarmente effettuate anche con riferimento alle operazioni frazionate → dati significativi: la **data**, la **causale**, l'**importo** e la **tipologia di operazione**.

Accertamenti di merito

Segnalazione delle operazioni sospette - Attività propedeutica

- ❖ Necessità di conoscere preliminarmente:
 - le risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione di operazioni sospette;
 - il/i responsabile/i cui compete la segnalazione, l'eventuale frequentazione di corsi di formazione funzionali alla conoscenza dei parametri per la segnalazione;
 - le procedure interne di regolamentazione dell'iter valutativo;
 - l'eventuale esistenza di linee guida o griglie d'indicatori di anomalia utili per la costruzione del "profilo di rischio" del cliente, utilizzati in aggiunta e comunque conformi agli indicatori di anomalia emanati dalle Autorità competenti.
- ❖ Diversamente, saranno tenuti in considerazione solo quest'ultimi, avuto specifico riguardo alla categoria del "destinatario" oggetto di controllo ed alla tipologia di transazioni/operatività concretamente realizzata.

Accertamenti di merito

Selezione del campione

- ❖ Il campione di riferimento può essere quello già selezionato per i controlli in materia di adeguata verifica o di registrazione dei dati oppure può individuarsi uno nuovo.
- ❖ Ad esempio si potranno selezionare operazioni:
 - in funzione dell'importo o della localizzazione territoriale;
 - contraddistinte da determinate causali;
 - riconducibili ad attività comunque collegate, anche indirettamente, a trust, fiduciarie o ad enti no-profit;
 - operate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente o comunque nota come off shore o paese a fiscalità privilegiata;
 - riferibili ai nominativi con movimentazioni finanziarie di importo unitario più elevato, ovvero maggiormente ricorrenti.

Accertamenti di merito

La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione

- ❖ Secondo la circolare in commento, occorre distinguere due fattispecie di illecito, e più precisamente:
 1. l'omessa segnalazione di operazione sospetta al titolare dell'attività da parte del dipendente e/o collaboratore incaricato;
 2. l'omessa trasmissione della segnalazione di operazione sospetta all'UIF da parte del professionista direttamente o per il tramite del relativo Ordine professionale nei casi previsti.
- ❖ Qualora non sia stata adottata una procedura interna dal professionista con la suddivisione delle responsabilità, sarà tenuta in debita considerazione solo la seconda fattispecie di illecito che prevede l'invio diretto all'UIF o all'ordine professionale senza il filtro del primo livello.
- ❖ In caso di inosservanza, sono puniti con la stessa identica sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 57, comma 4, del decreto 231/2007 (ossia, dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata).

Accertamenti di merito

La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione

- ❖ Il controllo si deve estendere ai profili sostanziali della gestione;
- ❖ È richiesto, quindi, un confronto costante con i responsabili della procedura di segnalazione sospetta.
- ❖ Non verrà tralasciata l'analisi di contesto → individuazione ed analisi della singola operazione con comparazione della stessa operazione con le altre perfezionate dal “destinatario”.

Accertamenti di merito

La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione

- ❖ Per l'accertamento dei casi di responsabilità di “primo livello” si tiene conto:
 1. delle procedure interne istituite, del contenuto del fascicolo del cliente e delle motivazioni addotte dal soggetto obbligato;
 2. con l'ausilio del professionista, dell'iter logico su cui si basa alla decisione di inoltrare la segnalazione o di archivarla, valutandone la coerenza logica;
 3. del livello di profondità dell'esame condotto dal professionista nonché del profilo oggettivo dell'operazione/prestazione professionale/rapporto continuativo e del profilo soggettivo del cliente, sulla sua attività professionale e sulla capacità economica, sul suo consueto “modus operandi”;
 4. delle le motivazioni eventualmente formalizzate per le quali si è deciso di procedere all'archiviazione;
 5. dell'utilizzo degli indicatori di anomalia rispetto al caso esaminato;

Accertamenti di merito

La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione

- ❖ Per l'accertamento dei casi di responsabilità di “secondo livello” si tiene conto:
 1. della fondatezza degli elementi di anomalia dell'operazione già individuati dal primo livello (dipendente e/o collaboratore);
 2. della corretta circolazione delle informazioni tra chi propone di segnalare l'operazione come sospetta e chi assume la decisione di non trasmetterla all'UIF;
 3. dell'adeguatezza e della completezza dell'istruttoria interna svolta dal professionista quale responsabile di secondo livello, verificando la formalizzazione delle motivazioni poste a base della decisione di non inoltrare la segnalazione all'UIF e l'esistenza di documentazione di supporto → qualora esistenti, tali motivazioni saranno riportate nel verbale di ispezione;

Accertamenti di merito

La verifica delle ipotesi di omessa segnalazione

- ❖ In caso di verbalizzazione, gli agenti accertatori devono:
 - essere evidenziate con chiarezza le aree di criticità individuate e tutti i fattori che sono alla base della contestazione dell'ipotesi di omessa segnalazione;
 - essere rilevate le discrasie riscontrate, argomentando per tabulas la condotta perfezionata oggettivamente in contrasto con il precetto violato, allegando a supporto la documentazione ritenuta utile ai fini della successiva attività istruttoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- ❖ Attenzione alle segnalazioni “tardive” rispetto alla sussistenza - precedente - dei motivi che ne avrebbero giustificato l'invio già anteriormente.

Accertamenti di merito

Riservatezza delle segnalazioni

- ❖ È oggetto di specifica verifica la formalizzazione delle misure e delle cautele adottate all'interno della struttura.
- ❖ Controllo concentrato sul rispetto del divieto imposto ai soggetti tenuti alla segnalazione e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di darne comunicazione agli interessati e a terzi.
- ❖ In particolare se:
 - è stata data notizia ad alcuno dell'avvenuta segnalazione;
 - ne è stata data comunicazione al soggetto interessato.